

**TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE DELLA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE**

**Il Giudice Designato
Dott. Cesare Massetti**

Sul ricorso ex artt. 44 D.L.vo n. 286/1998 (c.d. Testo Unico delle Leggi sull'Immigrazione) proposto da THIAM SILMON GUEYE nei confronti della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e della LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO;

letti gli atti del procedimento;

sentite le parti all'udienza tenutasi il 24 febbraio 2011;

a scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza;

premesso che il ricorrente impugna il diniego di tesseramento per la società sportiva A.C. Lumezzane frapposto dalle resistenti alla luce del Comunicato Ufficiale n. 6/A in data 5 luglio 2010 della Federazione Italiana Giuoco Calcio, assumendo che si tratterebbe di un comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 43 D.L.vo n. 268/1998. Deduce all'uopo di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia; di essere già stato tesserato F.I.G.C. con lo *status* di "giovane di serie in addestramento tecnico", allorquando giocava per la società sportiva Catania Calcio s.p.a.; di non aver proseguito il rapporto con detta società, e peraltro di aver trovato la disponibilità della società sportiva A.C. Lumezzane a stipulare un contratto da "professionista"; di aver quindi presentato domanda per la variazione del tesseramento e/o per il tesseramento in deroga, che tuttavia gli è stata respinta con la motivazione secondo cui le società appartenenti alla Lega Pro non possono tesserare calciatori

extracomunitari provenienti dall'estero o già tesserati in Italia con *status* diverso da quello di professionista. Chiede, pertanto, la cessazione del comportamento discriminatorio, con conseguente ordine alle resistenti di procedere all'immediato tesseramento del giocatore, come da sua richiesta, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali morali e da perdita di *chance*;

premessò che la resistente F.I.G.C. ha eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sottolineando all'uopo che la materia del tesseramento degli atleti è devoluta per legge alla cognizione della giustizia sportiva (e, in ultimo grado, al T.A.R. del Lazio), mentre nel merito ha contestato la sussistenza della lamentata discriminazione, evidenziando che essa si è limitata ad applicare le regole che disciplinano l'ingresso il soggiorno come lavoratore subordinato e la possibilità di tesseramento come calciatore professionista di un cittadino extracomunitario, tra cui – *in primis* – l'art. 27 c. 5 *bis* del T.U. n. 286/1998, che impone la necessità di fissare un limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, ciò nell'ottica precipua di tutelare i vivai nazionali; partendo dal presupposto che per tutti i cittadini extracomunitari i quali vogliano entrare in Italia per svolgere attività lavorativa sono stabilite delle "quote", la Federazione ha poi osservato che il Comunicato Ufficiale n. 6/A in data 5 luglio 2010, disciplinando l'accesso dei calciatori extracomunitari nella varie serie professionistiche, non ha fissato un divieto assoluto di tesseramento del calciatori professionisti extracomunitari per le società di serie B e Lega Pro, ma soltanto un limite per coloro i quali intendano assumere per la prima volta lo *status* di professionista in Italia, traendone la conclusione che il ricorrente, non essendo un professionista, non è stato affatto discriminato; *last but not least*, la resistente F.I.G.C. ha rilevato che la normativa *de qua* è pienamente conforme alla legislazione nazionale ed internazionale in materia, che risponde alla *ratio* di regolamentare l'accesso degli extracomunitari alla pratica sportiva a livello professionistico, tutelando nel contempo i vivai nazionali, e che quindi si tratta di una scelta di politica sportiva, avente carattere di generalità, del tutto scevra da eventuali profili discriminatori;



5
4

premessò che la resistente Lega Pro, dal canto suo, ha svolto difese pressoché analoghe a quelle espletate dalla F.I.G.C., aggiungendovi il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il proprio provvedimento è stato emanato per *relationem*, in forza del sovraordinato provvedimento della Federazione, cui compete in via esclusiva ogni decisione in materia di tesseramento;

tutto ciò premesso

OSSERVA

- I) Eccezione pregiudiziale relativa alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

E' infondata, in quanto l'art. 4 D.L.vo n. 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) stabilisce che "la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44 c. da 1 a 6, 8 e 11 del testo unico", mentre l'art. 44 D.L.vo n. 286/1988 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) attribuisce al giudice ordinario (nella specie: il Tribunale in composizione monocratica) la cognizione dell'azione civile contro la discriminazione, anche qualora la discriminazione provenga dal comportamento di una Pubblica Amministrazione.


D'altro canto, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario discende dall'applicazione dei principi generali in tema di riparto della giurisdizione (art. 2 All. E L. n. 2248/1865 nonché artt. 102 – 103 Cost.), dato che il ricorso verte in materia di diritti fondamentali dell'individuo (quale è, senz'altro, il diritto a non subire discriminazioni), riconosciuti dall'ordinamento italiano, comunitario e internazionale (artt. 2 – 3 Cost. nonché artt. 12 – 13 Trattato Ce nonché art. 6 Trattato Ue nonché art. 1 – 2 7 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) ¹.

¹ D'altro canto, C. Cost. n. 49/2011 ha affermato che la possibilità o meno di essere affiliati a una Federazione sportiva, così come la possibilità o meno di essere abilitati allo svolgimento di attività agonistica non danno luogo a situazioni che possano ritenersi irrilevanti per l'ordinamento generale, dato che costituiscono l'estrinsecazione di fondamentali diritti di libertà, quali sono il

Infine, la tesi difensiva sostenuta dai resistenti non è condivisibile, posto che:

- a) la giurisdizione, al pari della competenza, si valuta sulla base della semplice "prospettazione" della domanda, e cioè indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito, di talchè non è corretto affermare che la carenza di giurisdizione discenderebbe dalla carenza di discriminazione nel caso concreto;


- b) la *facultas del giudice ordinario di "incidere" sull'atto amministrativo, fino al punto di determinarne la revoca e/o la modifica, si ricava dallo stesso testo di legge (art. 44 c. I.T.U.L.I.), laddove viene espressamente attribuito al giudice ordinario il potere di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.*



In ultimo, non si può fare a meno di rilevare come l'odierno ricorrente non sia neppure un "tesserato", cioè un appartenente all'ordinamento sportivo, donde ulteriore motivo per escludere una riserva a favore della giustizia sportiva della causa avente a oggetto l'impugnativa del diniego di iscrizione. In senso contrario non vale invocare i precedenti cit. dalla resistente F.I.G.C. (S.U. n. 26286/2009 e S.U. n. 5973/2009), che hanno affermato l'irrilevanza della condizione soggettiva del ricorrente ai fini del riparto di giurisdizione, trattandosi di precedenti afferenti la peculiare materia del risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo, e perciò privi di una portata più generale.

- II) Eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione passiva della resistente Lega Italiana Calcio Professionistico.

diritto allo svolgimento della propria personalità e il diritto di associazione; ha quindi sottolineato che l'autonomia dell'ordinamento sportivo recede qualora siano coinvolte situazioni, pur connesse con esso, siano rilevanti per l'ordinamento generale.



E' altrettanto infondata, posto che il fatto di aver agito quale *longa manus* della sovraordinata Federazione (e - tra l'altro - sulla scorta di un provvedimento - quadro da questa precedentemente emanato), non vale a escludere la legittimazione passiva dell'ente che, in ultima analisi, ha respinto l'istanza, concretando attraverso il rigetto il comportamento lamentato. Giustamente si è, poi, replicato da parte della difesa del ricorrente che l'attività di tesseramento è demandata dalla Federazione alle Leghe, e che queste ultime sono enti dotati di una propria struttura nonché di autonomia: ne consegue logicamente l'affermazione della legittimazione passiva della resistente.

- III) Brevi cenni sulla "discriminazione razziale".

Il concetto di "discriminazione" in generale implica una *disuguaglianza* nel trattamento di situazioni simili ovvero una *uguaglianza* nel trattamento di situazioni dissimili.

Il fondamento di tale concetto è rinvenibile nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

La discriminazione, pertanto, suppone necessariamente il riferimento a un termine di paragone, onde apprezzare se - effettivamente - siano state poste in essere delle disuguaglianze ovvero delle uguaglianze illegittime, nel senso sopra specificato.

L'art. 43 T.U.L.I. introduce, poi, una clausola generale di non discriminazione, idonea a comprendere nel suo alveo sia le discriminazioni dirette che quelle indirette, purchè tali comunque da incidere sui diritti umani e sulle libertà fondamentali. La tutela *de qua* è riconosciuta sia a favore dello straniero, sia a favore del cittadino italiano discriminato.

L'analisi giurisprudenziale consente di evidenziare, tra quelli editi, i seguenti casì in cui è stato ritenuto "discriminatorio" il comportamento tenuto da privati ovvero da Amministrazioni pubbliche:

-- rifiuto di concedere contratti di locazione con cittadini extracomunitari manifestato da una società immobiliare, interpellata

6

circa la disponibilità di alloggi in locazione, dopo essere venuta a conoscenza della nazionalità (appunto, extracomunitaria) della persona interessata ²;

-- norma dello statuto di una cooperativa edilizia che limiti la possibilità di assumere la qualità di socio ai soli cittadini comunitari, escludendo quindi tale possibilità per i cittadini extracomunitari, in quanto tali ³;

-- attribuzione, nell'ambito delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di un punteggio aggiuntivo in ragione esclusivamente della cittadinanza italiana del richiedente, con conseguente trattamento deteriore di accesso agli alloggi pubblici per gli stranieri, pur regolarmente soggiornanti in Italia, solo in ragione del loro *status* di cittadini stranieri ⁴;

-- esclusione da una selezione concorsuale per l'assunzione di operatori tecnici addetti all'assistenza, adottata dal direttore generale di un'azienda ospedaliera pubblica, del cittadino extracomunitario per carenza del requisito della cittadinanza italiana ⁵;

-- divieto imposto dalla Federazione Italiana Nuoto di tesserare più di tre atleti non italiani per ciascuna squadra di pallanuoto ⁶, e divieto imposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio di tesserare un calciatore extracomunitario in una società di serie C quale calciatore professionista ⁷;

² Tribunale Milano 30 marzo 2000. In termini si v. anche Tribunale Bologna 22 febbraio 2001, che ha ritenuto discriminatoria la pubblicazione di offerte di alloggio su un sito Internet da parte di una società immobiliare, con canali di ricerca distinti per gli extracomunitari, laddove in tali canali, a differenza di quelli riservati ai *singles* maschi e femmine, non risultavano alloggi disponibili

³ Tribunale Monza 27 marzo 2003.

⁴ Tribunale Milano 21 marzo 2002.

⁵ Corte d'Appello Firenze 2 luglio 2002.

⁶ Tribunale Pescara 18 ottobre 2001 e Tribunale Teramo 30 marzo 2001.

⁷ Tribunale Reggio Emilia 2 novembre 2000. In termini si v. anche Tribunale Verona 25 luglio 2002, che ha ritenuto discriminatoria la prassi secondo cui, per i lavoratori sportivi extracomunitari, e sempre a differenza di quelli italiani, è richiesta la preventiva autorizzazione delle federazioni sportive d'appartenza

Recentemente il Tribunale di Brescia ha avuto modo di occuparsi di discriminazione ex art. 44 T.U.L.I. in una pluralità di casi⁸, in cui è stata sempre ritenuta la configurabilità di atti discriminatori a carico di cittadini extracomunitari;

L'unico precedente di legittimità sull'art. 43 T.U.L.I.⁹ affronta una tematica di natura esclusivamente processuale.

Numerosissimi sono, poi, i precedenti specifici, riguardanti cioè il tesseramento di calciatori extracomunitari per le serie minori, cit. da ambedue le parti¹⁰.

- IV) Considerazioni relative al caso di specie.

Il caso di specie presenta delle peculiarità. Si verte in tema di lavoro, e precisamente di lavoro sportivo.

Norma principale di riferimento è, senza dubbio, l'art. 27 T.U. n. 286/1998, e segnatamente il c. 5 bis, secondo cui *“Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale, sentiti i Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le varie*

⁸ A parte quello ormai famoso del c.d. *bonus bebè*, e di cui si è occupata la Sezione Lavoro, meritano di essere citati i casi che hanno coinvolto il Comune di Ospitaletto, che aveva preteso che il cittadino extracomunitario, al fine di ottenere la residenza, producesse anche il certificato del casellario giudiziale rilasciato dal paese d'origine (ord. G.U. Ramon del 25/07/2009 e ord. G.U. Sampaolesi del 07/12/2009); il Comune di Chiari, che aveva promesso dei premi agli studenti meritevoli ma solo se cittadini italiani (ord. G.U. Sampaolesi del 19/01/2010); il Comune di Trenzano, che aveva imposto l'uso della lingua italiana nel corso delle riunioni pubbliche (ord. G.U. Busato del 29/01/2010) e il Comune di Montichiari, che aveva imposto speciali requisiti per la concessione della residenza agli extracomunitari (ord. G.U. Massetti del 08/04/2010). Tutti questi provvedimenti sono stati confermati in sede di reclamo.

⁹ Cass. S.U. n. 6172/2008. La recentissima Cass. S.U. dell'11 gennaio 2011, inedita (si tratta di ord. emanata in sede di regolamento di giurisdizione in relazione al cit. caso bresciano del c.d. *bonus bebè*), affrontando *ex professo* il tema della giurisdizione, enuncia principi simili a quelli sintetizzati nel par. I, estendendoli all'ipotesi della condotta c.d. ritorsiva.

¹⁰ E per cui si fa rinvio ai rispettivi atti e produzioni.

4

federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

Tale norma fissa due importanti principi: 1) quello per cui non è consentito un accesso indiscriminato in Italia di lavoratori sportivi professionisti di provenienza extracomunitaria; 2) quello per cui, nel disciplinare i limiti di accesso per i predetti lavoratori, occorre tenere conto dell'esigenza di tutelare i vivai nazionali. In particolare, il primo di questi due principi non rappresenta assolutamente una novità, dato che in tutti i settori lavorativi (subordinato, autonomo, etc.) ormai da tempo sono stabiliti per legge dei limiti di ingresso, mediante riferimento ai "flussi" o alle "quote".


Si tratta, allora, di stabilire se la disciplina approntata dalla F.G.C.I., e di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/A in data 5 luglio 2010 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (peraltro, emanato sulla falsariga di precedenti analoghi provvedimenti riferiti alle passate stagioni calcistiche) costituisca un'estrinsecazione di detto principio, ovvero e piuttosto presenti dei contenuti discriminatori. A tale proposito non si può fare a meno di sottolineare che non ogni discriminazione è vietata, ma soltanto quella che presenti caratteri di "irragionevolezza": tanto si desume dal chiaro disposto dell'art. 3 u.c. D.L.vo n. 215/2003 (*"Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari"*), pertinente alla fattispecie concreta, in quanto si applica anche alla materia del lavoro e dell'occupazione, oltre che dai principi generali.

A sommo avviso di chi scrive, la disciplina in scrutinio (il riferimento è sempre all'ormai famoso Comunicato Ufficiale) concreta indubbiamente una "discriminazione", penalizzando i cittadini extracomunitari quanto all'accesso al lavoro sportivo professionistico nelle serie calcistiche minori, ma nel complesso si può ritenere che tale discriminazione sia "giustificata", nel momento

in cui occorre fissare dei limiti all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, nel campo dello sport così come in tutti gli altri campi, e soprattutto dovendosi nel contempo tutelare i vivai nazionali.

In primo luogo, coglie nel segno l'osservazione delle resistenti secondo cui la disciplina *de qua* non pone un divieto assoluto di tesseramento per i calciatori professionisti extracomunitari per le società di serie B e di Lega Pro (ex serie C), ma fissa soltanto un limite per coloro i quali intendano assumere per la prima volta in Italia lo *status* di professionista; e a tali soggetti non è comunque impedito di giocare a calcio nel nostro paese, dato che non vi è alcun limite per la massima serie (cioè la serie A), e così pure è perfettamente libero l'esercizio della pratica dilettantistica. Unica restrizione è posta, per una precisa scelta di politica sportiva (ma "generalizzata", e quindi non riferita a una determinata categoria di persone), in relazione alle serie minori (serie B nonché I e II Divisione ex serie C1 e C2), giacchè è proprio attraverso queste che gli organi sportivi intendono allevare i giovani talenti italiani.

In secondo luogo, non pare condivisibile la critica effettuata dal ricorrente in merito alle modalità attuative del c. 5 bis dell'art. 27 cit. seguite dagli organi federali nel peculiare settore del calcio. Secondo la difesa del Thiam, infatti, farebbe difetto il decreto interministeriale ivi cit., mentre il CONI, dal canto suo, non avrebbe il potere di stabilire autonomamente il numero di calciatori che possono fare ingresso in Italia. In realtà, la procedura stabilita dalle legge statale è stata rispettata, essendo stati emanati, nell'ordine, la deliberazione del CONI n. 1450 in data 25 giugno 2010 (con cui è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1395 atleti extracomunitari per la stagione agonistica 2010/2011), la circolare del Ministero dell'Interno n. 1220 del 16 febbraio 2011 (di approvazione della precedente deliberazione del CONI), la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 4214/P in data 28 luglio 2010 (con cui è stato espresso parere favorevole alla menzionata deliberazione), la deliberazione del CONI n. 1429 del 17 dicembre 2010 (con cui è stato ripartito tra le varie Federazioni Nazionali il numero degli atleti stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea e per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale. In allegato a tale deliberazione alla Federazione Italiana Giuoco calcio è stata assegnata una quota di n. 60 atleti) e, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2011 (di approvazione della precedente deliberazione del CONI). Il Comunicato Ufficiale n. 6/A in data 5 luglio 2010, disciplinando l'accesso dei calciatori extracomunitari nella varie serie



professionistiche, s'inserisce perfettamente in questo contesto normativo, salvo essere intervenuto "prima", cioè in anticipo rispetto ai provvedimenti emanati dagli organi di governo statale (Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri), che comunque hanno pienamente "ratificato" l'operato di quelli di governo sportivo (CONI e Federazioni). Ovvio che, disponendosi da parte della F.I.G.C. di una quota limitatissima, di soli n. 60 atleti extracomunitari, per forza di cose la stessa è stata interamente assegnata alle sole società di serie A, data la legittima aspirazione ad attirare nel nostro campionato i maggiori fuoriclasse stranieri. Del resto, una ripartizione di tale quota nelle serie minori sarebbe stata, numericamente parlando, "impossibile" ¹¹.

In terzo luogo, con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, di soggetto già regolarmente presente sul territorio dello Stato e già tesserato con una società calcistica italiana, è da dire che lo stesso non è mai stato un "professionista, bensì e al più un semplice "giovane di serie". La normativa sopra richiamata introduce un limite per i soggetti i quali vogliano per la prima volta assumere nel nostro paese lo *status* di professionista (quest'ultimo, viceversa, non subisce alcuna restrizione, potendo giocare in qualsiasi serie e per qualsiasi *club*), ma si tratta di un "sacrificio" accettabile alla luce della cit. esigenza di tutelare i vivai nazionali. Ecco allora che la posizione del Thiam non può affatto ritenersi discriminata rispetto a quella degli altri atleti extracomunitari non professionisti, i quali, invero, si trovano tutti nella medesima condizione di non poter giocare nelle serie minori.

- V) Provvedimenti conclusivi.

In forza delle superiori argomentazioni, lo scrivente ritiene di dover respingere il ricorso.

Dato il contrasto esistente all'interno della giurisprudenza di merito in ordine alla questione giuridica affrontata, si ritiene di poter interamente compensare le spese di lite.

¹¹ Si rimanda, a tal fine, all'esposizione analitica effettuata nella memoria di replica della F.I.G.C..

h


PQM

- rigetta il ricorso di cui in epigrafe;
- spese di lite compensate.


Si comunichi.

Brescia, li 28 marzo 2011.

IL G.D.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA



E' copia conforme all'originale

Brescia 3.1.MAR. 2011.

L'OPERATORE AMM.VC.
IGOR PENATE



~~MARCHE DIRITTI DI COPIA E
APPLICATI SU ORIGINALE~~